

SI NOTIFICI IN DIE
5/4/2018 *Alex Marini*

ECC.MO SIGNOR PPRESIDENTE DELLA REPUBBLICA




RICORSO STRAORDINARIO al CAPO DELLO STATO

ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971, n 1199

I ricorrenti:

- **Alex Marini**, nato a Tione di Trento, il 21.12.1977, CF. MRNLXA77T21L174C, residente a Rovereto e firmatario del ricorso in opposizione avverso la deliberazione della Giunta comunale di Rovereto n.231 di data 12.12.2017 (A.I.L.S - prot.77079/2017);
- **Stefano Longano**, nato a Bolzano, l'8.7.1962, CF. LNGSFN62L08A952R, residente a Rovereto, e firmatario del ricorso in opposizione avverso la deliberazione della Giunta comunale di Rovereto n.231 di data 12.12.2017 (prot.77079/2017);
- **Germano Fatturini**, nato a Rovereto 20.05.1961, CF. FTTGMN61E20H612J, residente a Rovereto, firmatario del ricorso in opposizione avverso la deliberazione della Giunta comunale di Rovereto n.231 di data 12.12.2017 (prot.76143/2017) e membro pro tempore del Comitato promotore del Referendum Comunale Consultivo "Parco Alla Pista o Italia" (prot.72286/2017);
- **Marisa Biotti**, nata a Trento il 30.6.1956, CF. BTTMRS56H70L378D, residente a Rovereto e firmataria del ricorso in opposizione avverso la deliberazione della Giunta comunale di Rovereto n.231 di data 12.12.2017 (prot.75951/2017);
- **Carla Tomasoni**, nata a Rovereto il 22.11.1953, CF. TMSCRL53S62H612W, residente a Rovereto e firmataria del ricorso in opposizione avverso la deliberazione della Giunta comunale di Rovereto n.231 di data 12.12.2017 (prot.76752/2017);
- **Comitato spontaneo Salviamo gli Alberi di Rovereto**, in persona del suo rappresentante pro tempore, Sig. Ornella Guerra, nata a Rovereto il 3.3.1979, CF.



GRRL79C43H612M e residente a Rovereto;

- **Comitato spontaneo Salviamo gli Alberi di Rovereto**, in persona del suo rappresentante pro tempore, Sig. Irio Bini, nato a Rovereto il 9.4.1963, CF.

BNIRII63D09H612U e residente a Villa Lagarina (Tn);

- **l'Associazione di promozione sociale Più Democrazia in Trentino** con sede legale in via della Saluga 3 a Trento, CF 96099660225, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Daniela Filbier, nata a Portici (Na) il 23 agosto 1961, CF FLBDNL61M63G902H e residente a Trento;

- **Ruggero Pozzer**, nato a Rovereto il 26.10.1962, CF. PZZRGR62R26H612O, residente a Rovereto e consigliere pro tempore del Comune di Rovereto;

- **Pier Giorgio Plotegher**, nato a Bologna il 25.4.1932, CF. PLTPGR32D25A944K, residente a Rovereto e consigliere pro tempore della circoscrizione Centro di Rovereto;

elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, presso l'abitazione del Sig. Alex Marini, via a Prato 22/A, 38068, Rovereto dichiarano, ai sensi di legge, di voler ricevere le comunicazioni via posta elettronica - pec - al seguente indirizzo e-mail: alexmarini@postecert.it,

contro:

- **Comune di Rovereto**, con sede in Rovereto (TN), Piazza Podestà 11, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Francesco Valduga;

propongono

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

per la declaratoria di illegittimità,

previa istanza sospensiva

- della deliberazione della Giunta Comunale di Rovereto n. 231/2017 del 12 dicembre 2017 a oggetto "LAVORI DI ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO E RINNOVO CENTRO TENNIS COMUNALE VIA LUNGO LENO DESTRO ROVERETO – 2° STRALCIO: APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL

PROGETTO ESECUTIVO (CUP E75B17007460004) (All. 1”;

- di ogni altro atto successivo al precedente collegato e connesso, ivi comprese le determinazioni dirigenziali, anche non conosciute;

In tale deliberazione della Giunta Comunale di Rovereto si ravvisa una violazione di legge per violazione della legge n. 10 dd. 14.01.2013 pubblicata su Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 27 dd. 1 febbraio 2013; nonché del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.ii (c.d. Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”); dell’art. 3 legge 241/1990; violazione dell’art. 7, comma 3, Legge Provinciale 2/2016; Eccesso di potere per travisamento dei requisiti di legge, per illogicità, per falso presupposto di fatto, contraddittorietà interna ed esterna, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, eccesso di potere sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione, violazione del principio di specialità per violazione del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali n. 243 dd. 7.10.1985 e ss.mm.ii.;

FATTO e DIRITTO

-Nel corso dell’anno 2016, la Giunta comunale di Rovereto (TN) ha deciso di dare corso al progetto di riqualificazione dell’area, a destinazione sportiva, compresa tra Via Lungo Leno Destro e Via Dante, Rovereto (TN).

In tale area sono ubicati sia campi da tennis con annessi edifici sia un parco pubblico, conosciuto come Giardini Italia o Giardini alla Pista.

Questo parco ha più di 100 anni, infatti fu progettato nel 1901 dall’architetto Giorgio Ciani (1846 – 1917) uno degli architetti trentini più famosi dell’epoca, e fu riprogettato successivamente nel 1921 dall’Architetto Pietro Marzani di Villa Lagarina (1889-1974). Per questo progetto furono acquistate ben 1890 piante.

La riqualificazione della suddetta zona, era già stata prevista dalla precedente Giunta comunale, con ampliamento del parco.

-In data 18.10.2016 un assessore della Giunta comunale e un funzionario

dell'ufficio tecnico comunale hanno illustrato al Consiglio Circoscrizionale Rovereto Centro, tramite presentazione orale, (**All. 10**), il progetto di massima per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, definito dall'assessore stesso “metaprogetto”.

Come risulta dalle risposte della Giunta comunale ai ricorsi in opposizione alla delibera 231/2017 comunicate per tramite del dirigente del Servizio tecnico e del Territorio del Comune di Rovereto (**All.7 e All.8** - delibera 48/2018), tale progetto comprende il rifacimento e l'ampliamento del parco pubblico dei Giardini Italia.

Per tali interventi il regolamento comunale dei consigli circoscrizionali prevede all'art. 17 il parere obbligatorio del consiglio circoscrizionale interessato (Rovereto Centro), nelle forme indicate dall'articolo stesso.

-La Giunta comunale ha deciso quindi -per le ragioni che essa ripropone anche nella delibera 48/2018- di approvare la divisione del progetto suddividendolo in tre distinti lotti (indicati in altri atti comunali, e nel seguito, anche con il termine “stralcio”).

-Il primo di questi ha comportato la ristrutturazione di un edificio, iniziata nell'anno 2016 e ultimata nel corso dell'anno 2017.

Il secondo stralcio ha, invece, riguardato unicamente i campi da tennis e il collegamento via sottopasso con l'edificio ristrutturato, ed è stato inserito nel DUP approvato il 27.01.2017 con un impegno di spesa pari a 230.000,00 Euro (duecentotrentamila virgola zero zero).

-Con determinazione n. 275 di data 9.03.2017 il Dirigente ha costituito un gruppo misto per l'approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento dell'area in oggetto.

Tale determinazione n. 275/2017 non solo non ha rispettato i precisi limiti di spesa previsti dal DUP dd. 27.01.2017, comportando una necessaria modifica alle previsioni del bilancio 2017-2019, ma ha anche interessato una parte del parco pubblico “Giardini Italia”.



- Solo al momento della presentazione ufficiale da parte della Giunta Comunale della proposta di variazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 in corso di gestione - 4° provvedimento, il contenuto e l'ampiezza del progetto sono divenuti noti -almeno in parte- agli odierni ricorrenti.

-La peculiare natura del progetto -consistente in un'evidente riduzione dello spazio destinato a verde pubblico-, unitamente al notevole incremento di spesa fuori bilancio che esso comporta, ha provocato un'accanita opposizione allo stesso da parte di cittadini, comitati, associazioni e gruppi politici.

Fin da una sommaria lettura del testo relativo è parso evidente come esigenze di carattere più generale (quali la salvaguardia del verde pubblico, nonché degli impegni di spesa precedentemente contratti) fossero state posposte dalla Giunta Comunale a vantaggio di necessità dal carattere squisitamente particolare (quale l'implementazione dell'area destinata in via esclusiva al locale circolo tennis).

A tal riguardo, vale la pena ricordare come il comune di Rovereto sia dotato di un altro centro sportivo destinato al tennis in località Baldresca (TN), ad oggi ampiamente utilizzato dai praticanti tale disciplina, a meno di 1Km in linea d'aria e gestito sempre dal Circolo Tennis Rovereto. La descrizione del centro, ricavata dal sito web ufficiale, è la seguente:

“Il Centro Tennis Baldresca è composto da una palazzina servizi con bar e ristorante, spogliatoi per maschi e femmine, sedi associative e sala riunioni.

Dispone di n. 5 campi in terra battuta, n. 3 campi in greenset. Vi è una tennis hall con 2 campi da tennis al coperto con pavimentazione Paly it, n. 2 spogliatoi e gradinata spettatori per n. 140 persone.

E' presente un campo da calcio a 5 con manto in erba artificiale di 3^ generazione, dotato di illuminazione.

Tutti i campi sono illuminati e nel periodo invernale i tre campi in greenset sono coperti con tensostruttura.”

-Alla luce delle proteste suscite dal provvedimento in esame, un gruppo di cittadini non ha esitato a costituire un comitato referendario per rimettere nelle mani del corpo elettorale la decisione circa l'approvazione o meno del progetto di riqualificazione dell'intera area.

I quesiti referendari sono stati depositati in data 1.12.2017 (**All. 6**).

Ciononostante, la Giunta comunale di Rovereto ha deciso ugualmente di procedere approvando, in data 12.12.2017, la deliberazione 231/2017 oggetto del presente ricorso (c.d. progetto esecutivo del secondo stralcio del progetto di ristrutturazione).

Tale delibera è palesemente viziata da evidenti profili di illegittimità, per i motivi di seguito esposti.

Oltre ai motivi già proposti nei diversi ricorsi in opposizione -ai quali integralmente si rinvia-, ritualmente presentati alle competenti autorità amministrative (**All. 2, All. 3, All. 4 e All. 5**), in tale sede di evidenza quanto segue.

- 1) In ordine presentazione del quesito referendario, valgano tali considerazioni.

Nonostante lo Statuto comunale della città di Rovereto –diversamente da altre realtà comunali- non preveda *expressis verbis* una sospensione dei procedimenti di approvazione del progetto *de quo*, è altrettanto vero che una tale sospensione si configura, in concreto, opportuna laddove sia necessaria per consentire al corpo elettorale di esprimersi nella pienezza dei diritti costituzionalmente garantiti.

Ciò in considerazione sia dell'art.10 comma 10 dello Statuto comunale (secondo il quale l'esito referendario “*costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini, particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli organi comunali*”) sia in forza dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, richiamato anche

nel parere del Comitato dei garanti del referendum comunali di Rovereto approvato il 16.3.2018 (**All.9**), che riconosce come “*il comitato promotore costituisce un vero e proprio potere, in quanto esercita una potestà pubblica ed è titolare di una situazione soggettiva volta alla realizzazione del diritto politico dei cittadini elettori non comprimibile da atti di organi cui siano attribuiti distinti poteri di intervento e di controllo nell’evoluzione della procedura stessa*” (v. S.U. 1998 n. 10735; 1994 n. 5490; Cons. Stato 1993 n. 328; Cons. Stato 1987 n. 194).

In sintesi, ammettere il quesito referendario significherebbe vincolare l’azione dell’amministrazione alla volontà popolare (qualunque essa sia), mentre consentire alla Giunta comunale di mutare ora lo stato dei luoghi –in assenza di qualsiasi verdetto da parte dei cittadini- significherebbe impedire loro la libera espressione del voto.

Un dato ulteriore. Nel testo dell’impugnato provvedimento non è stato menzionato l’atto di Costituzione del Comitato promotore del Referendum Comunale Consultivo “Parco alla Pista o Italia”. Sebbene, a distanza di 41 giorni dal deposito dell’atto avvenuto il giorno 1.12.2017, il comitato dei garanti non fosse ancora stato convocato per elaborare il parere di ammissibilità del quesito, l’amministrazione, al fine di assicurare la trasparenza e uno strumento di controllo sull’operato dei pubblici poteri, avrebbe dovuto indicare nel provvedimento le motivazioni per le quali riteneva discostarsi dalle richieste del comitato referendario, le quali, per altro, risultano adeguatamente dettagliate nella relazione illustrativa ad esso allegata.

- 2) Ai sensi dell’art.34 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.ii, i Consigli circoscrizionali sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle

funzioni delegate dal comune, e rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune.

L'art 17, comma 4, del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali del Comune di Rovereto, ai fini della validità sostanziale dei provvedimenti di approvazione dei progetti comunali concernenti interventi eccezionali (tra cui la creazione di *"nuovi parchi, giardini, piazze, strade, piste ciclabili, parcheggi, cimiteri ed edifici pubblici"*) da eseguirsi nel territorio della circoscrizione, richiede, che la Giunta Comunale acquisisca il necessario parere obbligatorio del Consiglio Circoscrizionale.

La prescrizione citata menziona espressamente la progettazione di *"nuovi parchi nonché sulla ristrutturazione, il rifacimento o l'ampliamento dei medesimi"*.

Nel caso di specie, è la stessa Giunta ad ammettere espressamente che il progetto *de quo* riguarda una zona adibita a parco pubblico: esso, pertanto, rientra a pieno titolo negli interventi straordinari elencati nel regolamento citato, per la cui approvazione è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio Circoscrizionale.

La Giunta comunale ha più volte sottolineato di avere ritualmente richiesto tale parere.

Tuttavia, dal verbale della seduta dd. 18.10.2016 (**All.10**), non risulta che l'organo esecutivo abbia tenuto in alcuna considerazione le osservazioni formulate dai consiglieri circoscrizionali intervenuti.

Di tali osservazioni non vi è neppure traccia nella narrativa della deliberazione n. 231/2017!

Logico pensare quindi che la Giunta comunale abbia piuttosto evitato di interagire con il Consiglio circoscrizionale relativamente a questo progetto, anziché coinvolgerlo come previsto dal Regolamento citato



(vedi **All.11** - verbale Consiglio circoscrizionale 18.12.2017), con conseguente violazione di legge della delibera in oggetto.

A nulla vale anche l'asserito –ma mai mantenuto!- impegno della Giunta comunale a *“portare all'attenzione del Consiglio circoscrizionale territorialmente competente le future progettualità del terzo lotto, evidenziando quella opportuna contestualizzazione delle opere alla luce dell'iniziativa complessiva”*.

Né la suddivisione in lotti (o stralci) dell'area -con conseguente degradazione degli interventi previsti ad operazioni di routine- può essere utilizzata dall'amministrazione comunale quale giustificazione per non acquisire il parere (obbligatorio) del Consiglio sul progetto complessivo di risistemazione dell'intera zona.

Anche la spiegazione addotta dall'amministrazione per avallare la deliberazione in esame, ossia la asserita limitata rilevanza dell'intervento rispetto alle dimensioni del pianificazione complessiva, appare del tutto destituita di qualsiasi fondamento: agli odierni ricorrenti non è infatti dato comprendere come un' ulteriore sovraesposizione dell'erario comunale per un importo pari ad Euro 70.000,00, unitamente al previsto abbattimento di n. 8 (otto) alberi pluridecennali (secondo la Giunta, mentre secondo la lettura del Comitato spontaneo sono 18 le alberature da abbattere secondo progetto) possano essere rubricate alla stregua di interventi di “ordinaria manutenzione”.

In sintesi, il parere del Consiglio circoscrizionale, sull'area Via Lungo Leno Destro, riguardante il progetto di modifica delle aree destinate a “parchi” è riconosciuto quale obbligatorio e non soggetto alla volontà discrezionale della Giunta comunale: la mancanza di qualsiasi prova documentale in ordine al rispetto delle predette disposizioni, configura un

manifesto vizio di illegittimità per violazione di legge dell'impugnato provvedimento.

- 3) Riguardo alla immediata eseguibilità del provvedimento, è opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità che essa debba essere subordinata ad uno specifico requisito di “urgenza”, tale da risultare nell’atto stesso, dovendone l’amministrazione fornire adeguata motivazione.

La Giunta comunale ha invece omesso di fornire, nell’impugnato provvedimento, qualsiasi motivazione in ordine al presunto carattere “urgente” del provvedimento, limitandosi a fornire inidonee spiegazioni solamente *ex post*, in sede di opposizione.

Tale integrazione “successiva” è stata predisposta dalla Giunta, nonostante giurisprudenza consolidata richiamata anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n.1018/2014 abbia affermato il principio per cui l’insufficiente e/o erronea motivazione di un atto amministrativo, non possa essere integrata in una fase successiva salvo si verta in ipotesi di attività vincolata.

La scelta di predisporre un progetto che comportasse un maggiore impegno di spesa rispetto a quanto preventivato, rappresenta il frutto di una precisa scelta discrezionale della Giunta comunale, non certo determinata da imprevedibili o non determinabili eventi esterni.

Alla luce delle considerazioni esposte, essendo l’impugnato provvedimento viziato per violazione della legge n. 10 dd. 14.01.2013 pubblicata su Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 27 dd. 1 febbraio 2013; nonché del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.ii (c.d. Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”); dell’art. 3 legge 241/1990; violazione dell’art. 7, comma 3, Legge Provinciale 2/2016; per eccesso di potere per travisamento dei requisiti di legge, per illogicità,

per falso presupposto di fatto, contraddittorietà interna ed esterna, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, eccesso di potere sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione, violazione del principio di specialità per violazione del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali n. 243 dd. 7.10.1985 e ss.mm.ii.;

Istanza di sospensione

In ordine al *periculum in mora* e al *fumus boni juris*.

In ragione del concreto “periculum in mora” derivante dalla concreta possibilità che la Giunta comunale proceda dando corso all’esecuzione dell’approvata deliberazione n. 231/2017 mediante la stipula negozi giuridici consequenziali, rendendo così altre soluzioni progettuali non praticabili o comunque onerose per l’erario comunale; nonché in ragione degli argomenti in fatto e diritto esposti e dunque dell’illegittimità del provvedimento impugnato e della normativa presupposta che giustifica la concessione della sospensiva degli stessi; si chiede la sospensione cautelare degli atti impugnati e di quelli che, eventualmente, fossero formati successivamente, in quanto per loro natura idonei a cagionare, *ictu oculi*, un pregiudizio grave, irreparabile ed immediato.

P.Q.M.

Si chiede che l’Ecc.mo Sig. Capo dello Stato, in accoglimento del presente ricorso,

in via preliminare e cautelare:

voglia accogliere la sovraestesa domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e di quelli che, eventualmente, fossero formati successivamente;

in via principale e di merito:

voglia annullare il provvedimento impugnato in quanto illegittimo nonché la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento e tutti gli altri ad essi presupposti, conseguenti, collegati e connessi, previa sospensione degli atti impugnati.

I ricorrenti si riservano di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito delle

controdeduzioni e del deposito da parte dell'Amministrazione degli atti del procedimento.

Si chiede inoltre che tutti gli scritti difensivi dell'amministrazione vengano portati a conoscenza degli scriventi ricorrenti, con assegnazione di congruo termine per replicare.

Ai sensi della direttiva del P.C.M. 27.07.1993, in G.U. 29.07.1993, n. 176, si chiede di avere conoscenza del nominativo del responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completa.

All'atto del deposito del presente ricorso si allegano allo stesso i seguenti documenti:

- 1) deliberazione della Giunta Comunale n. 231/2017 del 12.12.2017 (atto impugnato);
- 2) ricorso in opposizione del 19.12.2017 dai signori Paolo Vergnano, Marisa Biotti, Paolo D'Adamio, Catello Muollo (prot.n.75951);
- 3) ricorso in opposizione del 19.12.2017 dal signor Germano Fatturini (prot. n.76143);
- 4) ricorso in opposizione del 21.12.2017 dalla signora Carla Tomasoni (prot. n.76752);
- 5) ricorso in opposizione del 22.12.2017 dai signori Stefano Longano e Alex Marini (prot. n.77079);
- 6) atto di costituzione del Comitato promotore del Referendum Comunale Consultivo "Parco alla Pista o Italia";
- 7) deliberazione della Giunta Comunale n.48/2018 del 20.03.2018;
- 8) nota agli oppositori del 26.03.2018;
- 9) verbali del comitato dei Garanti su quesito referendario "Parco alla Pista o Italia" e parere interlocutorio sull'ammissibilità del quesito espresso il 16.03.2018;



10) verbale della seduta del Consiglio circoscrizionale Centro del 18.10.2016;

11) verbale della seduta del Consiglio circoscrizionale Centro del 18.12.2017;

12) ricevuta versamento contributo unificato;

Ai fini del contributo unificato si dichiara il presente ricorso straordinario è soggetto al pagamento di Euro 650,00.

I ricorrenti confidano nell'accoglimento delle esposte conclusioni.

Con osservanza.

Rovereto, li 10.04.2018.

I ricorrenti:

Sig. Alex Marini

Sig. Stefano Longano

Sig. Germano Fatturini

Sig.ra Marisa Biotti

Sig.ra Carla Tomasoni

Sig.ra Ornella Guerra

Sig. Irio Bini

Sig.ra Daniela Filbier

Sig. Ruggero Pozzer

Sig. Pier Giorgio Plotegher

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico delle Notifiche ed Esecuzioni presso il Tribunale di Rovereto, ho notificato il su esteso atto di Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica a:

- **Comune di Rovereto**, con sede in Rovereto (TN), Piazza Podestà 11, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Francesco Valduga, ivi mediante ...

*E' mani sulle buste ell'ipone
Ebbe nell'offerta di me anche la
Guarne*

hann', 9. 5. 18

*TRIBUNALE DI ROVERETO
dotto alla Città di Rovereto*

- **A.S.D. Circolo Tennis Rovereto**, con sede in 38068 Rovereto (TN), via Roggia 43, Baldresca, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Giorgio Trentin, ivi mediante...

*a mezzo del servizio postale a norma
di legge
Rovereto, 9 APR. 2018*

*BOVO SUSANNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI ROVERETO*